

DDV 2897

2010/134

PEC

PG/2019/144202

17/05/19

V

ASSOCIAZIONE NASI UNITI

LA SPEZIA

Prot.n. 177

Oggetto: Verbale assemblea straordinaria

Il giorno 4. 5. 2019 presso via Genova, 1, La Spezia (SP) ha luogo l'assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto dell'associazione Nasi Uniti.

Alle ore 16:00, constatata la regolarità della convocazione e la presenza di almeno tre quarti dei soci, il presidente Maria Letizia Lacagnina dichiara validamente costituita l'assemblea per la modifica dello Statuto e chiama la signorina Lascialfari Giorgia a fungere da segretaria.

I presenti all'assemblea sono ;

- Barbara Morelli con la delega di Rollando Laura
- Vincenzo Secchi con la delega di Sonia Del Gatto
- Emma Fantoni con la delega di Francesco Paternoster
- Micol Bello con la delega di Giulia Barsanti
- Laura Paganini con la delega di Luca Gallo
- Lascialfari Giorgia con la delega di Roberta Soraci
- Adriana Sara con la delega di Rollando Giovanni
- Veronica Melis con la delega di Assia Sirigu
- Valentina Baldini con la delega di Irene Chiesa
- M. Corinna Bernabò con la delega di Chiara Cozzani
- Noel Bello con la delega di Ilaria Baldi
- Federica Nista con la delega di Samuele Mantani
- Sabrina Navulli con la delega di Greta Capone
- Roberta Toracca con la delega di Sara Viani
- Fabrizio Demi con la delega di Anna Molino
- Silvia Innocenti con la delega di Elena Fiasella
- Massimo Quaggiotti con la delega di Cinzia Donno
- Maria Letizia Lacagnina con la delega di Rosa Cozzani
- Emanuele Belloni con la delega di Paola Cozzani
- Simone Spitale con la delega di Alfonso Sessa
- Greta Gabriele con la delega di Valeria Verzoresi
- Paola Lai
- Donatella Rosito con la delega di Paola Bonaldi
- M. Teresa Saiu con la delega di Anna Rollando



Il presidente Maria Letizia Lacagnina apre l'assemblea con il primo argomento all'OdG. Ricorda che, in adeguamento al DLG 117 del 2017, la modifica dello Statuto, secondo le indicazioni date dalla Regione Liguria, è d'obbligo. Ella ricorda il lungo processo che ha portato al testo in votazione. Alla notizia degli adeguamenti necessari, c'è stato prima un incontro del Consiglio di amministrazione per dare voce a punti che l'associazione avrebbe voluto da tempo inserire nello Statuto, poi ha avuto luogo un incontro tra il presidente, M. Teresa Salu e l'avvocato di "Vivere Insieme" per un chiarimento su come comportarsi nella modifica e per ricevere istruzioni utili alla compilazione del nuovo Statuto. Il Consiglio di amministrazione ha poi dovuto confrontare passo per passo il vecchio Statuto con l'ossatura di Statuto richiesta dalla Regione. Il risultato è stato inviato all'avvocato che lo ha rispedito corretto. In assemblea si è discusso sul testo risultante e si sono individuate perplessità poi sottoposte all'avvocato. Infine il presidente ha spedito ai soci, due settimane fa, il risultato finale affinché tutti ne prendessero visione in vista della votazione finale. Tutti i presenti prendono atto di quanto detto.

Il presidente rileva una variazione ulteriore che va messa ai voti. L'avvocato lascia decidere ai soci se indicare che per i prelievi sia necessaria la firma congiunta o disgiunta tra il Presidente e il Tesoriere. Il vecchio Statuto recitava "disgiunta". Maria Letizia propone di lasciare la firma disgiunta per rendere le operazioni di prelievo più semplici visto che, durante l'anno sono numerose e legge il consiglio dell'avvocato Pennacchi inviato per posta elettronica di stabilire un limite d'importo oltre il quale sia necessaria la firma congiunta del tesoriere e del presidente.

Dal momento che c'è piena fiducia tra il Presidente e il Tesoriere Silvia Innocenti e che ogni prelievo viene fatto sempre a seguito di delibera o decisione precedentemente condivisa dal Consiglio di Amministrazione, l'assemblea all'unanimità vota:

- a favore della firma disgiunta tra il presidente e il tesoriere

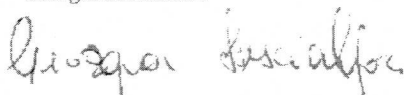
- solo per prelievi superiori a 5.000 € la firma congiunta, come consigliato dall'avvocato.

Passando al secondo punto all'OdG, il presidente chiede che, qualora la Regione chiedesse ulteriori modifiche allo Statuto presentato, ella possa apportarle senza dover nuovamente riunire l'assemblea straordinaria, ovviamente informandone prima tutti. L'assemblea vota all'unanimità.

Alle ore 16:40 null'altro essendovi da deliberare il presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Il segretario

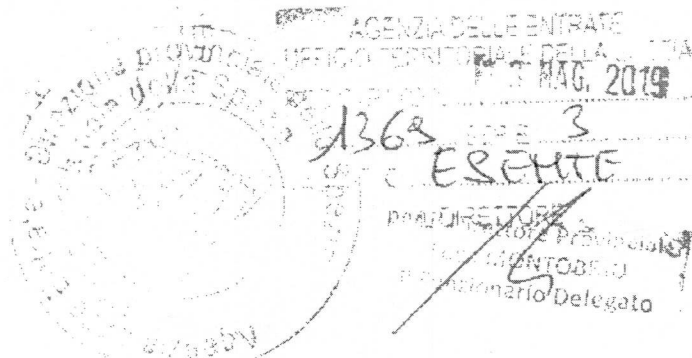
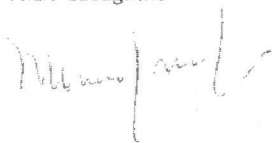
Giorgia Lascialfari



La Spezia, 4 maggio 2019

Il Presidente

Maria Letizia Lacagnina



STATUTO SOCIALE

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Nasi Uniti O.D.V.", che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di La Spezia. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale ex art. 5, lett. A) del D. Lgs. 117/2017:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. In particolare, l'Organizzazione svolge le seguenti attività:
 - lo svolgimento di attività di clown terapia nelle strutture ospedaliere, in special modo nei reparti Pediatrici, Oncologici, Geriatrici e riabilitativi;
 - l'allestimento di spettacoli di clown terapia in Centri di Riposo per Anziani, nei Centri per Disabili, nei Centri per rifugiati, anche in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di riferimento, nonché presso Asili, Scuole, di ogni ordine e grado, e presso abitazioni private ove alloggiano persone disagiate, ammalate e/o emarginate socialmente;
 - lo svolgimento di attività e di spettacoli di clown terapia nei luoghi colpiti da calamità naturali;
 - lo svolgimento, presso tutti i luoghi sopra indicati, di ogni forma di assistenza morale e sociale, il tutto per creare condizioni sempre maggiori di benessere psico-fisico;
 - il finanziamento, a favore di Enti Pubblici ed Enti del Terzo Settore, di progetti di sostegno economico a favore della clown terapia ed a favore di specifiche attività finalizzate al recupero ed al miglioramento delle condizioni di vita, sociale e di salute, di tutti i soggetti sopra indicati;
 - la progettazione di attività formative a livelli finalizzate a promuovere la conoscenza dell'associazione e a formare volontari;
3. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
5. La durata dell'organizzazione è a tempo indeterminato.

ART. 3 - Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto. Possono essere Soci dell'organizzazione persone di ambo i sessi e di ogni età, di ogni convinzione, ideologia, confessione, che condividono le finalità del presente statuto, si rispecchiano nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi.
2. Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
La richiesta di adesione redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'Associazione deve contenere la dichiarazione di accettazione senza riserve dello Statuto e dei Regolamenti Interni dell'Associazione nonché, previa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata all'organo di amministrazione. La richiesta proveniente da un soggetto minorenni deve essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione alla Associazione.
3. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione. La richiesta proveniente da un soggetto minorenni deve essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale.
4. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri. Al momento della ammissione alla Associazione il socio è obbligato al pagamento delle quote sociali, nelle modalità e con l'importo stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. Le domande di ammissione alla associazione effettuate nei sei mesi antecedenti alla data fissata per il rinnovo delle cariche sociali saranno vagliate solo dal nuovo Organo di Amministrazione, appena insediato ed alla prima riunione utile.
6. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa secondo le disposizioni scritte nel Regolamento
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Organo di amministrazione per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto, dal regolamento e dalle delibere sociali, la perdita per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione all'Associazione, accertati motivi di incompatibilità, comportamenti dell'associato in contrasto con le finalità associative e per danni morali e/o materiali arrecati all'Associazione ed in tutti quei casi in cui l'Associato svolga attività in contrasto con gli interessi, gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione

6. I provvedimenti di esclusione, con l'enucleazione specifica dei motivi, dovranno essere comunicati con raccomandata a.r. alla residenza o al diverso recapito indicato dal socio, il quale, entro gg. 60 dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
I Soci saranno classificati nelle seguenti categorie:

SOCI FONDATORI: coloro i quali hanno preso parte all'Atto Costitutivo della Associazione.

SOCI SOSTENITORI: tutti i clown che partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, impegnandosi personalmente nelle attività della medesima;

SOCI ADERENTI: coloro i quali, pur non partecipando alla vita dell'Associazione in forma attiva, condividono le idee, le attività ed i programmi dell'Associazione.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non comporta alcuna disparità di trattamento degli stessi, né tra di loro, né nei confronti degli organismi sociali ed a tutti sono riconosciuti pari diritti e doveri e tanto agli uomini quanto alle donne sono garantite pari opportunità.

Il numero dei soci è illimitato.

2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo, ad eccezione dei soci minorenni che non potranno candidarsi alle elezioni delle cariche sociali;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - recedere dall'appartenenza all'organizzazione in qualsiasi momento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto, il regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

L'Associazione è dotata di strutture democratiche. Sono organi dell'organizzazione.

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere

- « Collegio dei Provirini »
 - Organo di controllo, eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017
 - Organo di Revisione, eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017
1. A componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
 2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate: le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni volta il presidente lo ritenga necessario. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente tra i presenti.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che sono in regola con il pagamento della quota associativa. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli associati, sia dissenzienti che assenti, e sono conservate a cura del Presidente e del Segretario presso la sede sociale ove possono essere consultate da tutti gli associati.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
9. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
10. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
11. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
12. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla quota associativa annuale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

- ratificare, nell'eventualità, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di necessità ed urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

ART. 30 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un membro a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente, il segretario e il tesoriere
 - amministra l'organizzazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - delibera in merito alla esclusione degli associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
 - approva la relazione annuale del Presidente;
 - fissa le misure, i termini e le modalità relativamente alle quote sociali di iscrizione, alle quote sociali annuali ordinarie e straordinarie, ai contributi associativi nonché le penalità per i ritardati versamenti, che dovranno essere sottoposti alla approvazione finale della Assemblea Ordinaria dei Soci;
 - procede all'inizio di ogni anno alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ciascun Socio prendendo gli opportuni provvedimenti;
 - determina preventivamente i parametri necessari ai fini del rimborso delle spese sostenute dagli aderenti e da ogni altro organismo sociale, che dovranno essere approvati dall'Assemblea ordinaria dei Soci;
 - stipula accordi tra l'Associazione e altre associazioni e/o persone fisiche e giuridiche funzionali alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, che sono conservate presso la sede dell'Associazione;
 - vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
 - ratifica alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
 - compila il Regolamento per disciplinare e organizzare l'attività ed il funzionamento dell'Organizzazione, ovvero più Regolamenti per singoli settori di attività, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea Ordinaria dei Soci per la sua approvazione. L'osservanza dei regolamenti è obbligatoria per tutti i Soci.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
9. Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, l'organo di amministrazione dovrà provvedere alla sua integrazione nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della elezione.
10. Le eventuali sostituzioni dei componenti dell'organo di amministrazione, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla Assemblea alla prima riunione utile. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
11. Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a mancare i membri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per le nuove elezioni.
12. Le sedute e le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono fatte constare con processo verbale dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni del Segretario, in caso di sua assenza, saranno svolte da un membro designato dal presente.
13. Le delibere dell'organo di amministrazione sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione dei soci.

ART. 11 - Il Presidente ed il Vicepresidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. Il Presidente dell'organo di amministrazione, che è anche il Presidente dell'Assemblea dei Soci, rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione.
3. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
4. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
5. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
In caso di assenza, impedimento o di cessazione dell'incarico, in questo caso fino alla nuova nomina, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni statutarie. Egli affianca, inoltre, il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12- Il Segretario

1. Il segretario è nominato dall'organo di amministrazione fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
2. Il Segretario, firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.
3. E' responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione, che provvede a trascrivere negli appositi libri sociali, nonché della gestione dei dati personali di tutti i soci nel rispetto della Legge 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Egli inoltre ha la funzione di aggiornare il libro dei soci e, in generale, tutti i libri ed i registri sociali, nonché di verificare la regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei Soci e la validità delle deleghe conferite.

ART. 13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dall'organo di amministrazione tra i suoi membri. E' responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. In particolare, provvede, di concerto con l'organo di amministrazione, alla redazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Tesoriere tiene l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e la contabilità generale;

Il Tesoriere tiene una accurata registrazione di tutta l'attività, ottemperando alle disposizioni di legge e fiscali;

Il Tesoriere ha responsabilità diretta della Cassa e provvede ai vari acquisti, previo mandato specifico;

Il Tesoriere conserva e tiene a disposizione tutti i registri ed i documenti;

Nei compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire e di estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

La firma libera e disgiunta da quella del Presidente per le operazioni di prelievo dal conto corrente della Associazione di qualsiasi importo di denaro, purché non superiore a 5000,00 euro: in tal caso serve firma congiunta.

La carica di tesoriere è cumulabile con quella di segretario.

ART. 14 - Il Collegio dei Probiviri

1. Il collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.
2. Esso è composto da tre membri, non appartenenti alla Associazione, tra persone di riconosciuto prestigio ed indipendenza.
3. E' organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Dirime ogni e qualsiasi controversia relativa al diniego di ammissione alla Organizzazione, nonché sui provvedimenti di scioglimento del rapporto associativo adottati dall'organo di amministrazione, nonché delibera in merito ad ogni controversia che dovesse sorgere tra soci, organismi sociali e le deliberazioni adottate.
4. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
5. La giurisdizione del Collegio è esclusiva e le sue decisioni sono definitive ed esecutive dal momento in cui sono comunicate all'associato e all'organo di amministrazione a mezzo e-mail o raccomandata a.r. con ricevuta di ritorno.
6. I membri del Collegio dei Probiviri, al momento del loro insediamento, votano il Presidente dell'organo. Al termine di ciascuna riunione dovrà essere redatto apposito verbale, da inserire nel Registro dei verbali del Collegio dei Probiviri.

ART. 15 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo monocratico, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti

de monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 - Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore egare dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 17 - Risorse

L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

1. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 18 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
5. Il bilancio d'esercizio deve essere portato a conoscenza dell'organo di controllo, ove costituito, almeno trenta giorni prima della presentazione all'Assemblea dei Soci e deve essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possa prenderne visione.

ART. 19 - Bilancio sociale

1. A verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 20 - Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 - Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

1.23- Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

1.24- Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

